

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Causa C-344/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Nomenclatura tariffaria e statistica — Classificazione delle merci — Miscugli di amminoacidi utilizzati ai fini della preparazione di alimenti per lattanti e bambini piccoli allergici alle proteine del latte vaccino — Classificazione nelle voci doganali 2106 «preparazioni alimentari» o 3003 «medicamenti»)

(2015/C 371/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Kyowa Hakko Europe GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che miscugli di amminoacidi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che sono utilizzati ai fini della preparazione di alimenti per lattanti e bambini piccoli allergici alle proteine del latte vaccino, devono essere classificati nella voce 2106 di tale nomenclatura, come «preparazioni alimentari», allorché, a causa delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, tali prodotti non presentano un profilo terapeutico o profilattico nettamente definito, il cui effetto si concentri su precise funzioni dell'organismo umano e, quindi, non sono idonei ad essere impiegati nella prevenzione o nella cura di una malattia o di uno stato patologico, né sono per loro natura destinati ad un utilizzo medico, circostanze queste che spetta al giudice nazionale verificare.

⁽¹⁾ GU C 339 del 29.9.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-367/14) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti concessi alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia — Sgravi dagli oneri sociali — Mancato recupero degli aiuti nel termine prescritto — Sentenza della Corte che accerta l'esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)

(2015/C 371/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, D. Grespan e G. Conte, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Dispositivo

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data di scadenza fissata nella lettera di diffida emessa il 21 novembre 2012 dalla Commissione europea, tutte le misure necessarie all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-302/09, EU:C:2011:634), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e sino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-302/09, EU:C:2011:634), una penalità di importo pari a EUR 12 milioni per semestre di ritardo nell'esecuzione delle misure necessarie per ottemperare a detta sentenza Commissione/Italia.*
- 3) *La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 30 milioni.*
- 4) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 395 del 10.11.2014.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia — Italia) — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

(Causa C-416/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di telecomunicazioni — Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE — Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione — Direttiva 1999/5/CE — Tassa per l'impiego delle apparecchiature — Autorizzazione generale o licenza — Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza — Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento)

(2015/C 371/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Parti

Ricorrenti: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA

Convenute: Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza